

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

**Delibera n. 52/2022 - Cl. 4.6.4. del 7 aprile 2022.**

**Oggetto: APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE "CONVENZIONALE" DI PAGAMENTO PER I DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE. CONFERMA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DISCIPLINA. (CM/FB)**

Allegato

**Delibera n. 52/2022 - Cl. 4.6.4.**

**Oggetto:** APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE "CONVENZIONALE" DI PAGAMENTO PER I DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE. CONFERMA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DISCIPLINA. (CM/FB)

L'anno 2022, il giorno 7 aprile alle ore 14.20 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

### **O M I S S I S**

APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE "CONVENZIONALE" DI PAGAMENTO PER I DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE. CONFERMA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DISCIPLINA. (CM/FB)

Premesso che con le precedenti deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza:

- n. 173 del 23 dicembre 2004, si procedeva all'approvazione della disciplina delle modalità di effettuazione di ritenute sullo stipendio a favore di istituti assicurativi, bancari, previdenziali e similari e dello schema di convenzione con gli istituti delegatari;
- n. 51 del 09 aprile 2015, si confermava l'applicazione dell'istituto della delegazione "convenzionale" di cui alla deliberazione n. 173 del 2004, demandando agli uffici competenti di apportare le modifiche alla disciplina e allo schema di convenzione che si rendessero necessarie per intervenuti mutamenti legislativi o regolamentari nei limiti ivi descritti;

Vista, da ultimo, la determinazione dirigenziale Rep. n. A0301B/70/2018 del 10/04/2018 recante "Approvazione dei modelli della disciplina e della convezione dell'istituto della delegazione per i dipendenti del Consiglio regionale" la cui validità si riferiva al periodo dal 30/03/2018 fino al 31/12/2021;

Rilevato che la delegazione di pagamento è l'incarico che il dipendente pubblico affida all'amministrazione, a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi, di corrispondere una somma periodica predeterminata a favore di un istituto esercente il credito o di una società di assicurazione o, ancora, di una Onlus o di un ente mutualistico, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione o dell'assunzione di un obbligo di contribuzione e che tale fattispecie è stata qualificata, secondo la prassi terminologica invalsa, come delegazione "convenzionale";

Preso atto che la disciplina delle delegazioni convenzionali risulta sostanzialmente immutata poiché in assenza di una specifica normativa legislativa, possono ritenersi applicabili:

- l'articolo 1269 del Codice Civile disciplina l'istituto della delegazione di pagamento che prevede che se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può

obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato e che il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante;

- il D.P.R. n. 180 del 5.1.1950 (Approvazione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) ed in particolare l'art. 5 secondo il quale il dipendente pubblico ha facoltà di contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute;

- le Circolari del Ministero del Tesoro n. 46 del 8 agosto 1996 e n. 63 del 16 ottobre 1996 che sanciscono l'applicabilità dei limiti e dei vincoli stabiliti dal D.P.R. 180/1950 alle ritenute per delegazione di pagamento;

Viste inoltre le Circolari della Ragioneria Generale dello Stato, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione:

- n. 2 del 15/1/2015 che ha richiamato e riorganizzato in un unico documento la prassi applicativa dettata dalle precedenti circolari;

- n. 3 del 17 gennaio 2017 e n. 18 del 03 giugno 2019 che recano inoltre l'aggiornamento degli oneri amministrativi dovuti dagli istituti delegatari;

Considerato che tali delegazioni "convenzionali", a differenza delle convenzioni legali, come ad esempio quella disciplinata dall'articolo 58 del D.P.R. 180/1950, sono soggette all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione;

Ritenuto di confermare l'applicazione dell'istituto della delegazione "convenzionale" sulla base della disciplina e dello schema di convenzione **allegati** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la definizione delle singole convenzioni con gli istituti delegatari è di competenza del Responsabile della direzione in materia di personale, sulla base dello schema di convenzione e previa verifica del possesso dei requisiti da parte degli istituti stessi;

Dato atto inoltre che al medesimo Responsabile della direzione in materia di personale è altresì delegata la competenza ad apportare, con propria determinazione dirigenziale, le modifiche ed integrazioni alla Disciplina ed allo Schema di convenzione in ragione delle modifiche che dovessero intervenire a livello legislativo e/o regolamentare (di livello governativo);

L'Ufficio di Presidenza, ***all'unanimità dei presenti***,

## **DELIBERA**

1. di confermare l'applicazione dell'istituto della delegazione "convenzionale" di cui alle citate proprie precedenti deliberazioni n. 173/2004 e n. 51/2015, secondo la disciplina e lo schema di convenzione **allegati** alla presente, rispettivamente sotto le lettere **A** e **B**, per farne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che le singole convenzioni saranno sottoscritte con gli istituti delegatari dal Responsabile della direzione in materia di personale, sulla base dello schema approvato con la

presente deliberazione e comunque subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti da parte degli istituti stessi;

3. di delegare inoltre il Responsabile della direzione in materia di personale ad apportare, con propria determinazione dirigenziale, le modifiche ed integrazioni alla disciplina ed allo schema di convenzione in ragione delle modifiche che dovessero intervenire a livello legislativo e/o regolamentare (di livello governativo);

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il Consiglio regionale e che gli istituti delegatari che aderiscono alla convenzione in oggetto sono obbligati al pagamento a favore del Consiglio degli oneri amministrativi ivi stabiliti, che saranno introitati al bilancio di gestione del Consiglio sul pertinente capitolo di entrata.

**Disciplina per l'applicazione dell'istituto della delegazione "convenzionale" di pagamento per i dipendenti del Consiglio regionale.**

**Art. 1  
(Delegazioni convenzionali)**

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 180 del 05/01/1950 ("Approvazione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni"), consente l'effettuazione di ritenute sullo stipendio del dipendente, mediante delegazione, a favore di istituti assicurativi, bancari, previdenziali e similari, con successivo versamento delle somme medesime, per le motivazioni e secondo le modalità indicate negli articoli successivi, oltre alle cessioni previste dall'art. 5 dello stesso testo unico.
2. Le cessioni di cui alla presente disciplina costituiscono prestazioni non rientranti tra quelle espletate a garanzia di diritti fondamentali, per cui, a norma dell'art. 43, comma 4, della L. 27.12.1997 n. 449, così come modificato dall'art. 45, comma 12, della L.23.12.1998 n. 448, deve essere richiesto il pagamento di un contributo da parte dell'utente.

**Art. 2  
(Campo di Applicazione)**

1. La delegazione è possibile per:
  - a) pagare i premi delle assicurazioni sulla vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria;
  - b) pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtù di un contratto di finanziamento;
  - c) pagamenti relativi a attività ricreative, culturali e sportive del Circolo ricreativo interno (C.R.A.L.).

**Art. 3.  
(Vincoli e limiti all'applicazione della delegazione)**

1. L'Istituto della delegazione viene attivato nel rispetto dei vincoli previsti dalla circolare del Ministero del Tesoro n.46 dell'08/08/1995, dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.37 del 05.09.2003 e dalle circolari n.1 del 17/01/2011 e n.30 del 20/10/2011 emanate dal Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato, dalla circolare n. 2 del 15 gennaio 2015, dalla circolare n. 3 del 17 gennaio

2017 e dalla Circolare n.18 del 03 giugno 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed in particolare:

- a) le deleghe possono essere rilasciate esclusivamente a favore di società di assicurazione, di società esercenti il credito o di enti di previdenza;
  - b) le deleghe non possono superare il limite del quinto stipendiale netto calcolato sullo stipendio base ("retribuzione lorda mensile") con esclusione di tutte le indennità correlate a funzioni revocabili; per i contratti di diritto privato il calcolo viene effettuato sullo stipendio virtuale spettante secondo le norme contrattuali per il personale a tempo indeterminato;
  - c) nel caso in cui siano in corso altre cessioni stipendiali a qualsiasi titolo (cessioni del quinto ex T.U. n. 180/50, prestiti INPDAP, riscatti e riconsolidazioni onerose), il totale delle quote cedute non può superare il 50% dello stipendio netto; resta, in ogni caso, preclusa la possibilità di coesistenza di più delegazioni; quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dell'art. 58 e la ritenuta a norma dell'art. 60 del D.P.R. n. 180 del 05/01/1950 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate;
  - d) in caso di modificazione continuativa del rapporto di lavoro (per esempio, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale), che comportino una riduzione dello stipendio netto, la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà del nuovo stipendio netto;
  - e) l'Amministrazione non risponde in alcun modo nel caso di inadempimento nei confronti del delegatario o del delegante per cause non imputabili all'Amministrazione stessa;
  - f) Nel caso di cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro la delegazione è da intendersi interrotta e non viene disposta alcuna rivalsa per le quote residue sulle eventuali spettanze a titolo di pensione, trattamento di fine rapporto e simili. L'esistenza di una garanzia assicurativa per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi indicati all'art. 32 del D.P.R. n. n. 180 del 05/01/1950, obbligatoria nel caso della cessione, trova fondamento nell'esigenza di tutelare il debitore, o i suoi aventi causa, dal rischio derivante dal verificarsi di eventi sfavorevoli. Pur tuttavia, si reputa che, qualora entrambe le parti contraenti mostrino espressamente di essere consapevoli delle conseguenze giuridiche sul contratto di finanziamento conseguenti dal verificarsi di uno degli eventi indicati dall'art. 32 del D.P.R. n. 180 del 05/01/1950, l'accettazione della istanza di delegazione convenzionale possa essere concessa anche in assenza della cennata garanzia assicurativa, mediante apposita dichiarazione.
2. Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di non dare corso, a suo insindacabile giudizio, a richieste di delegazione.

**Art. 4**  
**(Oneri a carico degli istituti delegatari)**

1. L'onere annuo a carico degli istituti delegatari è stabilito sulla base delle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dal Ministero dell'economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato). In particolare, l'Istituto delegatario si obbliga a corrispondere al Consiglio regionale l'onere nella misura di € 18,00 (diciotto/00) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (due/05) mensili, per ogni delega attiva.
2. In considerazione delle finalità assistenziali, il Circolo ricreativo interno (C.R.A.L.) è esonerato dal versamento del contributo di cui sopra in relazione alle deleghe poste in essere per le attività ricreative, culturali e sportive direttamente gestite.
3. Gli oneri amministrativi dovuti, a seguito dell'attivazione delle delegazioni convenzionali di pagamento, sono versati dall'istituto delegatario sul conto di tesoreria del Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il mancato versamento entro il termine prescritto comporta la cessazione automatica delle trattenute per delegazione e la decadenza della convenzione.

## CONVENZIONE

TRA

Il Consiglio Regionale del Piemonte - codice fiscale 97603810017 con sede in Via Alfieri, 15 - 10121 TORINO, nella persona del Direttore pro-tempore della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia, dott. \_\_\_\_\_ munito dei necessari poteri di rappresentanza

E

La soc. \_\_\_\_\_ (n.iscrizione all'albo di cui all'art. 16 L. 08/96 \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_

nella persona del rappresentante legale Sig. \_\_\_\_\_ identificato con procura del \_\_\_\_\_

## PREMESSO

che la società \_\_\_\_\_ concede prestiti ai dipendenti di Amministrazioni pubbliche e dello Stato da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delegazione da essi rilasciata al proprio datore di lavoro;

che la società \_\_\_\_\_ opera nel mercato del credito ai sensi degli articoli 106 e 107 del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385;

che detti prestiti non sono garantiti dall'Ente datore di lavoro nell'ipotesi in cui lo stipendio del mutuatario venisse gravato da pignoramenti o da altri provvedimenti giudiziari a seguito di iniziativa di terzi creditori dello stesso;

## VISTI

Gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;

il DPR 05 gennaio 1950 N. 180, testo unico delle leggi concernenti il sequestro il pignoramento la cessione degli stipendi salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

il DPR 28 luglio 1950 N. 895 , nuovo Regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico;

l'art. 1 comma 137 lett. a) della Legge 30 dicembre 2004 n. 311;

il DL 14 marzo 2005 n. 35 convertito in Legge 14 maggio 2005 n.80;

le circolari n. 2 del 15 gennaio 2015, n.3 del 17 gennaio 2017 e n. 18 del 03 giugno 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;



Richiamata la D.U.P. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ed in particolare l'allegata disciplina di cui la società \_\_\_\_\_ dichiara di aver preso visione e di accettarne integralmente il contenuto;

tutto ciò premesso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

La società \_\_\_\_\_ nel pieno e libero esercizio dei propri diritti dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 del T.U. del 05 gennaio 1950 n.180,
- di essere statutariamente abilitata alla gestione delle operazioni di cui alla presente convenzione.

Tali requisiti devono permanere per tutta la durata della presente convenzione e qualsiasi variazione di tali elementi e/o relativi all'identificazione della Società e dei relativi rappresentanti sopra riportati, deve essere comunicata al Consiglio regionale entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi .

La società sopra citata concede prestiti ai dipendenti del Consiglio regionale da estinguersi con pagamenti mediante trattenute mensili sugli emolumenti in forza di delega da essi rilasciata. La medesima si impegna ad operare direttamente l'istruttoria e la concessione del prestito ed in nessun caso potrà operare tramite altre società o intermediari anche se facenti parti dello stesso gruppo.

I finanziamenti devono essere garantiti da rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Nessuna azione potrà essere fatta valere nei confronti del Consiglio regionale del Piemonte.

Devono essere garantite condizioni che garantiscano tassi di interesse T.E.G. e T.A.E.G. e un I.S.C. massimi al di sotto del tasso soglia come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia delle finanze ai sensi della legge 07 marzo 1996 n. 108 ( disposizioni in materia di usura).

### **Art. 2**

Agli effetti della presente convenzione i dipendenti a tempo indeterminato possono stipulare con la Società \_\_\_\_\_ contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento per un massimo di durata decennale.

Il Consiglio Regionale del Piemonte, come sopra indicato e rappresentato, si impegna ad operare le ritenute sulle competenze mensili di tutti i dipendenti che rilasciano apposita delegazione in favore della Società \_\_\_\_\_ come sopra indicata e rappresentata, nel caso in cui sia rilasciato apposito atto di benestare e tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione dello stipendio.

Resta pattuito che, nel caso in cui lo stipendio del dipendente richiedente il prestito con delegazione di pagamento sia già gravato da trattenuta per cessione, di cui al D.P.R. n. 180 del 05/01/1950, l'ammontare complessivo delle somme che il datore di lavoro sarà tenuto a trattenere non potrà superare il 50% dello stipendio al netto delle ritenute di legge. Resta in ogni caso preclusa la possibilità di coesistenza di più delegazioni.

In caso di modificazione continuativa del rapporto di lavoro (per esempio, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale) che comporti una riduzione significativa dello stipendio netto, la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà del nuovo stipendio netto.

Qualora, invece, a seguito della riduzione dello stipendio, le trattenute per cessione e delegazione superino la metà del nuovo stipendio netto, quest'ultima potrà subire una riduzione fino alla concorrenza della metà del nuovo stipendio netto.

### Art. 3

La trattenuta ha decorrenza dal primo mese successivo a quello di notifica da parte della società \_\_\_\_\_ dell'avvenuta somministrazione del finanziamento accompagnata dalla documentazione probatoria, subordinatamente al rilascio dell'atto di benestare.

Il Consiglio Regionale del Piemonte si impegna ad effettuare i versamenti delle quote trattenute, mediante emissione di mandati di pagamento con accreditamenti sul c/c bancario IBAN \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

### Art. 4

La Società \_\_\_\_\_ si impegna, quale corrispettivo per l'attività prestata dal Consiglio Regionale del Piemonte, a sostenere gli oneri amministrativi. In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nella misura di € 18,00 (diciotto/00) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (due/05) mensili, per ogni delega attiva. Tali importi sono automaticamente aggiornati sulla base delle apposite circolari emanate dal Ministero dell'economia delle finanze con decorrenza immediata per l'anno di riferimento.

L'importo annualmente dovuto sarà erogato in unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

### Art. 5

Qualora un dipendente che ha sottoscritto un prestito con la Società \_\_\_\_\_ intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un diverso istituto finanziario o creditizio, dovrà richiedere alla stessa il conto del residuo debito.

In tale ipotesi il Consiglio Regionale del Piemonte sarà esonerato dal continuare a trattenere la quota contrattualmente determinata nel contratto di prestito con delegazione solo dopo aver ricevuto dalla Società \_\_\_\_\_ idonea documentazione atta a dimostrare l'intervenuta estinzione del prestito.

Il consiglio regionale potrà dare corso alla nuova trattenuta dal mese successivo a quello di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

Il rinnovo della delegazione potrà essere concesso a condizione che sia trascorso almeno i due quinti del periodo complessivo. Prima di tale periodo il Consiglio regionale non rilascerà certificati di stipendio aduso delegazione convenzionale.

#### Art. 6

Ciascuna delle parti può esercitare la facoltà di recesso dalla presente convenzione in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni, fermo restando l'obbligo del Consiglio Regionale del Piemonte di operare le trattenute per tutti i contratti ancora in essere fino alla naturale scadenza.

#### Art. 7

La presente convenzione ha durata decorrente dalla data di sottoscrizione delle parti e si intende valida per un periodo di anni 3 (tre), salvo recesso di una delle parti da esercitarsi nelle forme e nei modi previsti dal precedente punto 6.

Prima della scadenza le parti con atto scritto possono convenire la proroga della presente convenzione per un periodo non superiore a quello della durata originaria.

In assenza di nuova stipula di convenzione e/o di proroga, non potranno essere autorizzate nuove delegazioni fatte salve le attività relative alle delegazioni già in essere per le quali spetta comunque il versamento degli oneri amministrativi di cui al precedente articolo 4.

#### Art. 8

Per tutto quanto non compreso nella presente convenzione si intendono qui integralmente richiamate ed applicabili le norme del TU 180/1950 e successive modificazioni ed integrazioni

#### Art. 9

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni conosciute nell'esecuzione della presente convenzione in osservanza della normativa in materia di tutela dei dati personali (G.D.P.R. - Regolamento UE 1016/679 del 27 aprile 2016).

#### Art. 10

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetta a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per il Consiglio Regionale del Piemonte**

**Il Direttore della Direzione Amministrazione, Personale Sistemi informativi e organismi di garanzia**

\_\_\_\_\_  
(f.to digitalmente)

**Per la società \_\_\_\_\_ Presa visione ed accettazione della disciplina.**

(allegare documento d'identità del firmatario)

\_\_\_\_\_  
(f.to digitalmente)